***ALLEGATO “D”***

*Al bando approvato con Determina a contrarre n. 41 del 26.06.2018*

**BOZZA**

**Convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli immobili commerciali e/o turistici UMI 196 E 196/Bis e 191 al Borgo Serrone del Centro Storico di Sant’Arsenio. CIG 7551844ACE**

L'anno …………….. il giorno ……….. del mese di ………….. in Sant’Arsenio e presso la Sede Municipale

**tra**

Il Comune di Sant’Arsenio, Piazza Domenico Pica, 1 , ………………………, qua rappresentato nella persona del…………………………, quale Responsabile del Settore Tecnico , di seguito indicato come “il Comune”

**e**

………………………., di seguito indicato come “Il Concessionario”

**Premesso**

* che Il Comune di Sant’Arsenio è proprietario degli immobili di recente ristrutturazione denominati:

**Immobile “UMI 196”** è composto:

1. “quota terzo livello” : locali destinati ad attività di ristorazione distinti in ingresso, cucina ristorante, servizi (spogliatoi e bagni), centrale termica per circa mq 47,00.;
2. “quota quarto livello” : locali e destinati ad attività di ristorazione distinti in ingresso, sale ristorazione, ufficio e bagni per circa mq 96,00; due unità destinate a locazione turistica, di cui una per diversamente abili, per mq 54,00, distinte in tre camere con ingresso e servizi.
3. “quota quinto livello” : quattro unità destinate a locazione turistica, di cui una per diversamente abili, per complessivi mq 115,00 circa, distinte in quattro camere, soggiorno, ingresso e servizi.

**Immobile “UMI 196/bis”** è composto :

1. “quota primo livello” : mini alloggio destinato ad attività turistica composto da camera, soggiorno con angolo cottura e servizi per mq 32,00 circa.
2. “quota secondo livello” : mini alloggio destinato ad attività turistica composto da camera, soggiorno con angolo cottura e servizi per mq 37,00 circa.

**Immobile “UMI 191”** è composto:

1. “quota primo livello” : locali destinati a punto informativo, servizi, centrale termica di circa mq 110,00;
2. “quota secondo livello” : sala conferenze (sede di consiglio comunale), servizi, uffici di circa mq 110.
* che l’amministrazione comunale intende affidare in gestione il servizio, somministrazione di alimenti e bevande, ristorazione ed affittacamere da esercitarsi negli immobili di cui sopra;
* che con det. ………………………..è stato approvato il bando, completo di documenti allegati contenente i criteri le condizioni e i termini per la concessione della gestione dell’unità immobiliare denominata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed è stata altresì indetta idonea procedura di gara ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
* che il bando di gara con i relativi modelli allegati, sono stati regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito ufficiale del Comune dal ……………… al …………………….. , sulla piattaforma ANAC e MIT;
* che il bando di gara, è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e su due quotidiani;
* che entro tale data sono pervenute nr. ……….. e che al termine dell’espletamento della procedura di gara tenutasi il ………………. la commissione giudicatrice aggiudicava in via provvisoria la concessione del servizio in oggetto alla ditta **……………** di ………………..
* che con determinazione n. ……del …………… la concessione succitata è stata affidata alla ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
* la premesse e gli allegati sono parte integrante della presente convenzione

**Si conviene quanto segue:**

**ART. 1: OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione della struttura comunale denominata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indicata nella planimetria allegata, per l’espletamento dei servizi di - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Per la realizzazione di quanto sopra il Comune concede al Concessionario l’uso della struttura denominata “ UMI 196, 196/bis ed UMI 191”, limitatamente alle destinazioni d’uso sopra indicate e l’uso degli impianti vari di proprietà del Comune stesso, e che risultano dall’inventario allegato alla presente Convenzione.

**ART.2: TIPOLOGIA PUBBLICO ESERCIZIO**

Il concessionario dovrà produrre all’ufficio segreteria del Comune di Sant’Arsenio con sede in Sant’Arsenio – Piazza Domenico Pica, 1 :

1. la documentazione richiesta per l’apertura di pubblico esercizio alla somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 09.01.2014, n.1;
2. la documentazione richiesta per la segnalazione certificata di inizio attività relativa all’esercizio di vicinato. Ai sensi del D.L.vo 114/1998 (articoli 7 e 26 comma 5) e ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90 come modificato dalla Legge 122/2010;
3. la documentazione relativa alla dichiarazione di inizio attività - albergo ai sensi della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17;
4. altra documentazione eventualmente necessaria per legge per l’attivazione di altre attività, offerte in sede di gara, e quindi aggiudicate.

E’ a carico del concessionario l’obbligo di produrre la documentazione sopra citata.

Il Comune, a sua volta, fornirà al Concessionario le piantine dei locali oggetto della concessione nel loro stato di fatto, fornendogli pure tutta la documentazione in suo possesso relativa alla conformità dei locali per l’uso cui sono destinati, nonché quella relativa alle eventuali certificazioni di conformità degli impianti già installati.

L’attività del pubblico esercizio dovrà essere assicurata nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

L’autorizzazione è vincolata all’esistenza e alla durata del rapporto convenzionale tra il Comune e il Concessionario.

La concessione sarà intrasferibile da parte del Concessionario, sia all’esterno della struttura sia ad altro soggetto.

**ART. 3: DURATA DELLA CONCESSIONE E SUA DECORRENZA**

La durata della concessione è di anni 6 (sei), eventualmente rinnovata al medesimo Concessionario per un analogo periodo di tempo qualora lo stesso si sia attenuto a quanto disciplinato nella presente convenzione e comunque previo atto deliberativo di conferma da parte del Comune.

La decorrenza della concessione ha inizio dalla sottoscrizione della convenzione.

Rimane comunque sin da ora convenuto che il Comune, al momento del termine della concessione – sia per l’intervenuta scadenza della durata della stessa, sia per recesso anticipato di una delle parti – nulla dovrà al Concessionario a titolo di avviamento di attività. Così pure il

Concessionario nulla potrà pretendere a tale titolo dall’eventuale subentrante individuato dal

Comune.

**ART.4 : INVESTIMENTI**

Con l'effettuazione del sopralluogo, il concorrente dichiara espressamente di aver preso atto delle condizioni generali della struttura e di tutti gli impianti, accettandoli nello stato in cui si trovano.

Qualora il Concessionario, durante il periodo di vigenza della concessione, ritenga che vadano effettuati nuovi investimenti finalizzati alla maggiore efficienza e funzionalità della struttura, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati con il Comune.

**Si precisa inoltre che:**

* tutti gli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per adeguare l’immobile alle specifiche necessità dell’aggiudicatario e per consentire la realizzazione dell’idea progetto offerta in sede di gara, saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario senza che lo stesso possa pretendere alcun rimborso di sorta dall’Amministrazione;al termine dell’affidamento le migliorie apportate saranno acquisite al patrimonio dell’Ente, fatti salvi ulteriori mobili e gli arredi di proprietà dell’aggiudicatario;
* pertanto, eventuali interventi che interessino il complesso architettonico, comprese ler elative finiture, sono soggetti alla richiesta di autorizzazione da parte dell’Ente e, dovranno rispettare tutte le normative del caso, comprese le necessarie certificazioni di legge.

**ART. 5: ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della concessione sono a carico del concessionario:

1. il completo funzionamento degli impianti;
2. l’intestazione di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento, dei canoni radiotelevisivi e delle utenze (luce, acqua, gas, telefono, Tarsu, ecc.), nonché il relativo pagamento;
3. l’obbligo di contrarre, con onere a proprio carico, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile con idonei massimali di copertura di ogni responsabilità civile nei confronti degli utenti del servizio, del personale tutto, di eventuali terzi per tutte le attività e le responsabilità inerenti il servizio o in conseguenza dell’attività espletata;
4. l’organizzazione dell’utilizzo della struttura per le attività svolte da terzi all’interno dell’impianto;
5. la pulizia dell’immobile e delle eventuali aree esterne se richieste in concessione;
6. la custodia dell’area e delle strutture;
7. la manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree esterne in concessione;
8. la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici e delle eventuali attrezzature date in concessione;
9. il funzionamento regolare e senza soluzione di continuità delle attività indicate all’Art. 1, secondo gli orari indicati al successivo Art. 15,
10. l’obbligo di esposizione del listino prezzi, così come previsto dalle norme vigenti per i pubblici esercizi.

**Il concessionario dichiarare espressamente di aver preso atto delle condizioni generali della struttura e di tutti gli impianti, accettandoli nello stato in cui si trovano.**

**ART. 6 : CANONE ANNUO E PAGAMENTO**

Il Concessionario corrisponde al Comune l’importo annuo (determinato in sede di aggiudicazione di bando di gara) di € ……………annui.

Il canone dovuto dovrà essere corrisposto con cadenza mensile mediante bonifico bancario presso la tesoreria comunale del Comune di Sant’Arsenio entro il giorno cinque del mese successivo.

In caso di mancato pagamento del corrispettivo, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto nel seguito all’art. 26, secondo le previsioni di cui al codice civile in materia di concessioni, fatto salvo il diritto da parte del Comune di rivalersi dei canoni non pagati con escussione dei relativi importi sulla fideiussione di cui al punto 20 .

**ART. 7 : DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI PULIZIA**

Competono al concessionario i lavori di pulizia della struttura e dell’eventuale area esterna in concessione; Tali lavori devono essere svolti con continuità, nonché con modalità, attrezzature e prodotti idonei, tali da non arrecare danni alle strutture stesse.

Il concessionario deve comunque costantemente mantenere tutte le parti della struttura e le attrezzature in condizioni di pulizia soddisfacenti.

Detto servizio, fermo restandone la relativa responsabilità in capo al Concessionario, potrà essere dallo stesso affidato a ditta esterna previa comunicazione al Comune.

**ART.8 : DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA**

Il servizio di custodia deve essere garantito per tutto l’anno sia nei giorni feriali che festivi di ogni mese, con modalità da concordare con l’Amministrazione Comunale.

Per custodia s’intende presenza continuativa di personale incaricato dal concessionario in concomitanza dell’orario di funzionamento dei servizi, mentre nelle restanti ore in forma di vigilanza.

La vigilanza deve essere comunque garantita attraverso la reperibilità e la disponibilità di un incaricato del concessionario.

**ART. 9: DISCIPLINA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA**

Al Concessionario competono le manutenzioni ordinarie delle strutture, e di quanto concesso in uso secondo quanto all’Art.1, e delle eventuali aree esterne appositamente richieste.

La manutenzione ordinaria di detti impianti è a carico del Concessionario.

**ART.10: PERSONALE**

Il concessionario deve assicurare il servizio e il funzionamento della struttura nel rispetto della normativa vigente in materia.

**ART. 11: RESPONSABILITA’**

Il Concessionario è l’unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi, nell’ambito della gestione del servizio.

E’ inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità, diretta od indiretta, dipendente dall’esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o reclamo di compensi nei confronti del Comune, salvo il diritto del Concessionario al risarcimento da parte di Società Assicuratrici con le quali ha stipulato apposita polizza di copertura danni.

**ART. 12: ONERI DEL COMUNE DI SANT’ARSENIO**

Al Comune di Sant’Arsenio competono:

1. la manutenzione straordinaria dell’immobile nei modi disciplinati dalla legge.

**ART. 13: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ESCLUSIONI**

Il Comune non si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria resisi necessari a causa di inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza nell’utilizzo da parte della del concessionario stesso o di terzi fornitori/manutentori.

Il Comune si farà carico degli interventi resisi necessari da cause di forza maggiore, mentre gli interventi causati da incuria da parte del Concessionario o da danneggiamenti da parte degli utenti saranno eseguiti dal concessionario, che rimane sin d’ora autorizzato a rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.

**ART. 14: ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI TERZI**

L’utilizzo dell’area esterna già in concessione, da parte di Enti, Associazioni o privati è consentito previo accordo con il Concessionario, sempreché tale l’utilizzo non intralci il normale svolgimento dei servizi previsti/derivanti dalla presente concessione.

L’utilizzo di cui al comma 1 dovrà essere programmato dall’ufficio di coordinamento appositamente costituito nell’ambito della gestione delle UMI.

**ART. 15: ORARI DI APERTURA**

La struttura dovrà essere aperta al pubblico, con la piena funzionalità di tutti i servizi oggetto della concessione e di quelli previsti nella calendarizzazione degli eventi da tenersi nell’UMI 191 con l’Amministrazione Comunale, con gli orari minimi previsti dalla normativa vigente, e indicati nella delibera di G.C. n. 89 del 17.11.2016.

**ART. 16: INTROITI**

Al Concessionario spettano tutti gli introiti derivanti dall’uso della struttura per le attività svolte direttamente. Le tariffe applicate per l’esercizio alberghiero dovranno essere comunicate al Comune.

Il Comune può intervenire, con azione di calmiere, in occasione della programmazione di manifestazioni patrocinate.

**ART.17: UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI SANT’ARSENIO**

Il Comune di Sant’Arsenio si riserva, per manifestazioni organizzate in proprio o patrocinate, l’utilizzo gratuito dell’area esterna, con possibilità di esposizione di pubblicità mobile per la durata delle manifestazioni.

Il Comune si impegna ad informare il Concessionario con il preavviso di almeno 15 giorni e comunque concordandone la data in modo che l’attività già stabilita dal Concessionario non abbia a riceverne danno. Solo in casi eccezionali e comunque concordati il preavviso potrà essere ridotto.

**ART.18: PUBBLICITA’**

Il Concessionario gestirà ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all’interno degli impianti, nel rispetto della vigente normativa ed in conformità ai regolamenti comunali.

**Le insegne pubblicitarie esterne, prima dell’installazione, dovranno essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Comune.**

**ART.19: GESTIONE DELL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE**

E’ fatto obbligo al Concessionario di gestire l’esercizio di somministrazione bevande e alimenti nell’osservanza di tutte le regole che tale attività comporta, (un’altra volta: v. Art. 5, comma 10).

I relativi ricavi sono di esclusiva pertinenza del Concessionario.

**ART. 20: GARANZIE**

A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, e in particolare a copertura degli obblighi del Concessionario specificati ai punti a), b), c) d) del paragrafo che segue, il

Concessionario stesso, in data …………….. ha presentato, idonea fideiussione bancaria/assicurativa emessa dall’istituto …………… garanzia nr. …………….. con validità sino al ……………….., avente quale beneficiario il Comune di Sant’Arsenio per un importo di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_/00) Euro.

La fideiussione potrà essere escussa e incamerata dal Comune in caso di:

1. mancata esecuzione del servizio, reiterata per un periodo di più di 30 gg, a seguito di n° 3 richiami scritti, inviati dal Comune;
2. danneggiamento a strutture, impianti e/o attrezzature di proprietà del Comune e oggetto di concessione per gli importi risultanti dal loro ripristino e/o sostituzione;
3. mancato pagamento del canone (mensile) da parte del Concessionario per gli importi previsti all’Art. 6 della presente convenzione, incluso quelli dovuto per preavviso in caso di recesso, secondo quanto previsto all’art.27;
4. In caso di risoluzione anticipata della concessione per le inadempienze contemplate al successivo Art. 26, il Comune potrà escutere 6 (sei) mensilità dei canoni previsti al precedente Art. 6.

In caso di escussione parziale della fideiussione da parte del Comune nel corso del periodo di vigenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere entro 30 gg al ripristino dell’importo originale della garanzia; il mancato ripristino, o il mancato rispetto di tale termine, potrà costituire causa di risoluzione unilaterale della concessione da parte del Comune e di escussione di 3 mensilità di canone per mancato preavviso.

Qualora si rilevassero danni imputabili al Concessionario, o a questo ascrivibili per mancata cura o sorveglianza, il Comune potrà provvedere direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa, con escussione sulla fideiussione prestata, dei costi sostenuti per il ripristino dei beni, con i criteri e le modalità dell’esecuzione in danno.

**ART.21: OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nell’atto di concessione, il Concessionario avrà l’obbligo di osservare tutte le disposizioni portate da leggi o regolamenti in vigore, o che verranno emanate durante il corso della concessione, sia in materia igienico-sanitaria, che di sicurezza, di lavoro e tutela ambientale.

**ART. 22: VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, attraverso i propri uffici ed organi competenti atti ad accertare:

* il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti;
* l’osservanza delle disposizioni e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza;
* la regolare tenuta e conduzione degli impianti, sia dal punto di vista del corretto utilizzo degli stessi che sotto l’aspetto tecnico/manutentivo.

**ART. 23: DIVIETO DI SUB CONCESSIONE**

E’ fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte la gestione dell’attività di cui alla presente concessione, pena la rescissione della convenzione.

**ART. 24: ESECUZIONE D’UFFICIO**

Nel caso di inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni previste dalla presente convenzione, il Comune, dopo aver formalmente intimato al Concessionario medesimo l’adempimento entro congruo termine, avrà facoltà di ordinare l’esecuzione degli interventi necessari per il regolare funzionamento dei servizi o per il ripristino di eventuali danneggiamenti, rivalendosi sul Concessionario per i costi sostenuti (con utilizzo della fideiussione, qualora capiente, o reclamandone direttamente al Concessionario l’eventuale differenza).

**ART. 25 : PENALI**

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa del Concessionario o dei suoi dipendenti, verrà applicata una penale da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di € 500,00 per la prima violazione, aumentata di € 160,00, con progressione aritmetica, per ogni successiva infrazione.

L’applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

L’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudica i diritti del Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

**ART. 26 : RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE – Clausola risolutiva espressa (art. 1453 C.C.)**

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la concessione, nei seguenti casi:

1. uso improprio, o diverso da quello previsto nel contratto di concessione, dell’immobile;
2. grave e ripetuta inosservanza da parte del conduttore di uno o più obblighi assunti verso il Comune con la presente concessione o violazione delle disposizioni di legge o regolamenti dettati in materia;
3. cessione a terzi della convenzione di concessione e dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché dei relativi diritti ed obblighi previsti nel precedente Art. 13 (manutenzione e ripristino dei danni);
4. contestato contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del Concessionario o di personale appartenente al suo staff;
5. frode del gestore;
6. ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile;
7. mancato pagamento del corrispettivo nei termini specificati di cui al precedente Art. 6, secondo le previsioni di cui al codice civile in materia di concessioni;
8. reiterato ritardo nel pagamento del canone di cui al precedente Art. 6;
9. mancato ripristino dell’importo iniziale della fideiussione nel termine di 1 mese, nel caso di escussione parziale della stessa da parte del Comune durante il periodo di vigenza della concessione.

L’intenzione di avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata sarà preceduta dalla comunicazione scritta di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990, con la quale verrà assegnato un termine di 15 giorni all’interessato affinché lo stesso possa presentare propri scritti difensivi, memorie, o la richiesta di audizione.

Il Comune, in caso di inosservanza da parte del Concessionario di uno o più obblighi, potrà valutare, in relazione all’entità della violazione commessa, di procedere preventivamente alla contestazione dell’addebito, assegnando un termine per adempiere agli obblighi contrattuali violati prima di procedere alla risoluzione.

**ART. 27: RECESSO**

Il Comune non potrà recedere dalla presente convenzione, salvo nei casi previsti al precedente Art. 26.

A sua volta il Concessionario non potrà recedere durante il 1° anno, salvo per intervenute cause di forza maggiore; in mancanza di queste ultime, il recesso nel corso del 1° anno comporterà una penalità pari a 6 mensilità degli importi previsti all’art. 6.

A partire dal 3° anno, e successivamente, il Concessionario può richiedere il recesso anticipato dalla presente convenzione con un preavviso minimo di 3 mesi, mediante comunicazione scritta. In tal caso nulla è dovuto al Comune a titolo di rimborso per il mancato introito delle quote di cui all’art. 6, se non quanto dovuto per i 3 mesi di preavviso.

**ART. - 28 MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Le modifiche e le integrazioni del presente accordo non avranno alcuna validità se non risulteranno redatte in forma scritta e sottoscritte da entrambe le Parti. Dette modifiche dovranno essere in ogni caso congruenti con quanto previsto dal bando, da quanto previsto dalla procedura per la valutazione delle offerte e dalla delibera di aggiudicazione di cui in premessa.

**ART. 29 : CESSIONE DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario non potrà cedere altrimenti trasferire, neppure parzialmente, la presente convenzione senza avere ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

**ART. 30 : SPESE**

La convenzione verrà stipulata nella forma pubblica amministrativa, tutte le spese accessorie se dovute, relative e consequenziali, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria, sono a carico del Concessionario

**ART. 31 : CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Il Foro di Lagonegro (PZ) è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione della presente convenzione.

**ART. 32: ALLEGATI**

I seguenti Allegati, debitamente firmati da entrambe le parti, formano parte integrante della presente convenzione:

* Planimetrie dei locali dell’immobile;
* Inventario delle strutture e altri beni di proprietà del Comune, il cui uso è oggetto di concessione.

Sant’Arsenio,

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in ogni pagina anche dei relativi allegati. Il Concessionario

il legale rappresentante ……………..

In fede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Comune di Sant’Arsenio

Il Responsabile del Settore Tecnico

In fede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le Parti stipulanti dichiarano di conoscere dettagliatamente e di approvare espressamente il contenuto delle Condizioni Particolari della Concessione contenute negli articoli: 1 (Oggetto della concessione), 5 (Oneri a carico del concessionario), 6 (Canone annuo e pagamento), 10 (Personale), 11 (Responsabilità), 12 (Oneri del Comune di Sant’Arsenio), 13 (Manutenzione straordinaria – reclusioni), 16 (Introiti), 20 (Garanzie), 23

(Divieto di sub concessione), 26 (Risoluzione della concessione), 27 (Recesso), 29 (Cessione del contratto), 31 (Controversie e foro competente).

Sant’Arsenio,

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in ogni pagina anche dei relativi allegati.

Il Concessionario

il legale rappresentante …………….

In fede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Comune di Sant’Arsenio

Il Responsabile del Settore Tecnico Area LL.PP

In fede \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_